

**Capitoli stabiliti dall' illustriss[imi] ... signori Sopra Proveditori alla sanita.
Dessunta dall' antichi leggi ... per la continuatione, rinovatione, e riforma
della Fraterne de poveri in ciascuna contrada di questa citta.**

Contributors

Venice (Republic : To 1797). Magistrato della sanità

Publication/Creation

[Venice] : Z.A. & A. Pinelli, [1731]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bp28tbvv>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

CAPITOLI STABILITI

Dall' Illustriss. & Eccellentiss. Sig.

SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA:

Dessunti dall' antiche Leggi in tale proposito

Per la continuatione , rinovatione , e riforma
delle Fraterne de Poveri in ciascuna
Contrada di questa Città.

Approbatì dal Decreto dell'

ECCELLENTISSIMO SENATO

28. Giugno 1731.



Stampati per Z. Antonio, & Almorò Pinelli,
Stampatori Ducali.

CAPITOLI

STABILITI

Per la salute & l'educazione

SOPRA PROVVEDITORI

E PROVVEDITORI

A L. L. S. A. N. T. A.

Dei quali uno è stato in tale proprietà

Per la commissione, l'istituzione, e l'educazione

delle Scuole di Poveri in città

Conceda di quella Città

Approvati dal Senato del

ECCELLENTESSIMO SENATO

28 Giugno 1771.



Stampati per A. Antonio, & C. in via S. Pietro

Stampatori della Città



ALL' Anno 1724. in quà hà la Sapienza, e Prudenza Pubblica con più suoi Decreti, e con particolare impegno di sua Carità inculcato, che introdursi dovessero le Fraterne Secolari de Poveri anche in quelle Contrade, nelle quali si sono trovate mancare, siccome v'erano una volta, e di edificazione insieme, e di sollievo à Poveri riuscivano.

Con quanto s'è fatto in tutto questo corso di tempo, senza mai levar mano dal piantarle, e coltivarle, e sortito bensì di vederle in tutte esse Contrade introdotte di nome; mà in pochissime d'effetto, e certamente perchè, per l'inscienza delle buone, e Sante Leggi, le quali erano all'ora, che non v'erano le Fraterne, non vengono ora, che vi sono, con opportuno Zelo guidate, nè da quel Santo fine, cui indirizzate furono, dirette.

Intendendo per tanto gl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori, e Proveditori alla Sanità, doppò aver lasciato fin'ora in libertà il Consiglio, d'indicare qual sia in tale materia il precetto, e con l'uno, e con l'altro alla sua perfezione condurre negozio così importante, diligentemente esaminare in prima le Leggi tutte, quali doppo l'aureo, e Santissimo Decreto 1529. 3. Aprile sono emanate, senza derogar à veruna d'esse, anzi a quelle maggior vigore aggiungendo, con l'auttorità loro demandata in tale proposito, pari à quella, che tengono nelle cose del morbo, e libera à prendere tutti quei provvedimenti, che di giorno in giorno occorressero, hanno ordinato, che à guisa di ciò, che fù praticato negl' Anni 1544., e 1677. siano ridotte in Capitoli le incombenze di tali Fraterne, acciò riconoscano la propria dignità; e la cooperazione, quale vengono ad avere in una cosa di particolar culto del Signor Iddio, & insieme di Pubblico decoro; & affinche raccolto in una sola completa Terminazione tutto ciò, che

le medesime concerne l'uniformità della Legge produca quella uniformità d'esecuzione, che rendesi sommamente necessaria, e quelle d'esse, quali non fossero ben incaminate, abbino avanti gl'occhi una retta norma del metodo, che tener devono; l'altre già stabilite, e riformate, giunger possano con tal mezzo alla loro perfezione.

A ciò fare si sono particolarmente Sue Eccellenze indotte dalle osservazioni fatte, non avere sortito l'effetto, che ragionevolmente riportare doveva l'intenzione avutasi da Precessori, nell'aver lasciate in libertà esse Fraterne di formarli ciascuna quelle regole a se credute più confacenti; mentre molte si sono arrestate alla sola assistenza degl' Infermi; altre hanno accumulato à Religiosi quella parte di peso, che esser deve tutto de Secolari; e buona parte de Pievani non s'è presa maggior pena, che quella di trascrivere li Capitoli già approvati d'alcun'altra Fraterna per semplice insegna della loro.

Nel nome dunque di Dio Signore, per solo onore, e gloria sua, e per decoro di questa Religiosissima, e ben ordinata Republica sia stabilmente deliberato.

I.

Che in ogni, e cadauna Contrada di questa Città vi sia una Fraterna Secolare de Poveri, la quale abbia cura di tutti li bisogni de Poveri d'essa, & amministrando fedelmente le Elemosine, quali venissero dalla Pietà de Fedeli somministrate, così le rendite, e qualunque altro provento fosse stato, ò venisse à Poveri di Contrada lasciato, li soccorra in ogni loro necessità.

I I.

Che à tale oggetto ogn' Anno nelle Feste di Natale debbano li Rev: Pievani, Capellani, ò Curati di ciascuna Contrada invitare, e convocare li loro Parochiani ad un Capitolo, in cui à Bossoli, e Ballotte siano eletti

eletti dall'Ordine de Patritij, Cittadini, e Benefanti cinque soggetti Secolari, per pietà, per fortune, e per costumi li più esemplari della Contrada; due de quali in figura di Presidenti, due di Visitadori, & uno di Cafi-
fiere, insieme con esso Rev: Pievano, Capellano, ò Curato, che s'intenderà Presidente perpetuo, aver debbano la direzione della Fraterna per quell'Anno.

Ommettendo li medesimi di far al tempo sudetto una tale Convocazione, debba questa esser fatta nel susseguente Gennaro da Confratelli della Scuola del Venerabile di ciascuna Contrada inmancabilmente.

Non s'intenderanno esenti da questo obbligo quelle Contrade, quali non avessero Poveri, dovendo da tutte indistintamente esser fatto lo stesso; mentre li Dirrettori di quelle Fraterne, quali non averanno Poveri, s'intenderanno con quelli della Contrada più vicina, porgendo a medesimi le Elemosine, quali raccoglieranno.

I I I.

Seguita che sarà nell'uno, ò nell'altro modo la sudetta elezione, doverà esser portata Copia d'essa a questo Magistrato, e gli eletti doveranno accettare il carico sotto à quelle pene, che a loro Eccellenze pareranno, ficcome viene statuito dal Decreto dell'Eccellentiss. Senato 1628. 20. Febraro; potendo, quelli avessero legitime cause venir dispensati dal Magistrato istesso in quel modo, che al medesimo parerà.

Ogn'Anno perpetuamente a tempi sudetti doveranno esse Cariche esser cambiate, e se in tall' una Contrada per scarrezza di soggetti fosse d'vopo, che quelli avessero esercitata un'incombenza passassero ad un'altra nell'Anno susseguente doverà esser ricercata in ciò la particolar approvazione del Magistrato.

I V.

La prima cura di detti eletti, e principalmente delli Presidenti, sarà quella di fare, uniti al Presidente per-

petuo una esatta descrizione de Poveri di Contrada ; nella quale doveranno esser compresi quelli , quali fossero attualmente Poveri , & in istato di non poter vivere altrimenti , sè non sovvenuti dall'altrui Elemosine .

E questa descrizione doverà esser fatta con scrupolosa integrità per coscienza , e con giuramento ; divisa in quattro Classi , di Poveri Vergognosi , Infermi , Invalidi , e Mendicanti , ponendo il nome del Capo di famiglia ; il numero de Figlioli , che vi fossero con distinzione del sesso , e dell'età di ciascuno , e con la specificazione se abbiano , ò non abbiano impiego .

V.

Con l'occasione di questa descrizione (dall'esattezza, e pontualità della quale siano avvertiti li Dirrettori di esse Fraterne dipendere in gran parte la sussistenza delle medesime) doveranno esser presi in nota tutti li Questuenti , che vi fossero in ciascuna Contrada , e così pure gli Affittaletti , per colpa de quali s'annidano in questa Città li Forastieri , che perciò non doveranno mai nel numero de Poveri venire dalle Fraterne considerati , e sì degl'uni , come degl'altri doveranno esser fatte due note separate , perchè rispetto agl'uni possa essere provveduto , come si dirà ; rispetto agli altri possano essere eseguite le Leggi in tale proposito contro quelli , quali non si fossero dati in nota , e particolarmente quelle de dì 7. Giugno 1719. 23. Luglio , e 13. Gennaro 1726. Dovendo , in caso di contrafazione , essere fiscati tutti li Letti , e Mobili , quali si troveranno nelle Case d'essi Affittaletti , & applicarsi quelli , che meritassero di non essere abbruggiati , alli più poveri di quella Contrada .

VI.

E questa descrizione , e queste note ogn'Anno inalterabilmente nel Febraro doveranno esser portate al Magistra-

gistrato da Presidenti perpetui in persona, acciò con tal' occasione abbino a riferire, come vadano le cose della loro Fraterna, e possa venire rimediato à disordini, quali invalessero; restando espressamente proibito, che doppò la presentazione in Ufficio della suddetta descrizione, non possa essere ricevuto in Fraterna alcun Povero, quale venisse ad abitare da novo in quella Contrada, se non porterà un Bollettino della Contrada da cui sarà partito d'esser stato ascritto alla Fraterna d'essa, e se non con ordine di questo Magistrato.

V I I.

La seconda cura di detti Dirrettori esser dovrà quella di rinvenire li mezzi tutti, co' quali sufragar possano li bisogni de loro Poveri.

Per primo quella di tirare à sè per ogni modo, e massime con quello d'una retta amministrazione le Elemosine de Fedeli; acciò, medianti esse Fraterne, vengano ad accollare in sollievo de Poveri Comparocchiani, verso quali, come più prossimi, corre un più stretto riguardo, quelle, le quali da medesimi dispensate, passano alle mani indistintamente del vero, e del finto Povero.

Per questo subito eletti si porteranno col Presidente perpetuo in quel maggior numero, che potranno alle Case, & alle Botteghe di tutti li Benefanti di Contrada, e li ricercheranno d'una volontaria tassa per quell' Anno à beneficio de Poveri, al tempo di riscuotere la quale personalmente ritorneranno.

Per secondo faranno esponere nella Chiesa Parochiale in vicinanza delle Pillelle dell' Acqua Santa, e similmente in ogn' altra Chiesa, e Capella, che fosse sotto quella Contrada, una, ò più Casselle con questa iscrizione in Caratteri grandi -- Per li Poveri della Fraterna di Contrada.

Manderanno attorno alle Messe tutte con la Cassella del Venerabile quella altresì per detti Poveri della Fra-

terna ogni giorno, & una terza nè manderanno in giro à tutte le Case della Contrada nel Venerdì, ò in qual altro giorno parerà loro più acconcio di ciascuna Settimana, per le quali Cerche doveranno esser scielte sopra tutto persone dabbene col minor possibile agravio; Dovendo in oltre esser eletto un Povero di Fraterna, quello, che sarà creduto à ciò più idoneo per andar con un Sacco à cercar il Pane, anch'esso per Contrada.

Tutte queste Casselle aver doveranno trè Chiavi diverse; una delle quali farà tenuta dal Rev: Presidente perpetuo; l'altra da uno delli due Presidenti Secolari; e la terza dal Cassiere; nè potranno esser mai aperte esse Casselle sè non con l'intervento di tutti, e trè; dovendo dal Cassiere alla presenza degli altri due esser dato credito in Libro alla Fraterna di tutto il Dinaro, che si farà trovato.

Il Pane poi, quale s'andasse raccogliendo per li Pori doverà esser consegnato al sudetto Rev: Presidente perpetuo, acciò lo ripartisca per coscienza trà le Famiglie più bisognose.

V I I I.

La terza più seria, e più importante cura de Dirrettori di tali Fraterne, esser doverà quella d'indagare, e ricuperare ciò, che à beneficio de Poveri di Contrada potesse in qualunque tempo, e per qualunque modo essere stato disposto, onde torni in loro sovvenimento per adempimento delle volontà de Defonti, in disgravio delle coscienze de viventi.

Sin dall'Anno 1545. oltre al Monitorio di Scommunica emanato dalla Santa Sede contro quelli, quali non dasero esecuzione alli Legati ad Pias Causas, e particolarmente à quelli dà esser dispensati alli Poveri della Città, fù da questo Magistrato, oltre alla restituzione del Capitale, ingionta la pena del quarto di più contro quelli, quali avessero carico di dispensar tali Legati per qualunque via, e sia chì, ch'esser si fosse, non eccettuati

tuati Priori, Monasterij, Ospitali, ò altri, nè li avessero nel termine d' un Mese al Magistrato medesimo manifestati.

Allo stesso oggetto fù pure comandato con Religioso Decreto dell' Eccellentissimo Senato 1695. 16. Aprile, che fossero aperti tutti li Testamenti giacenti, ò sigillati della Cancellaria Inferiore, affine fossero eseguiti li Legati Pij in essi contenuti.

E si sà di certo esservi in molte, e molte Contrade Casette lasciate per abitazione delli Poveri delle medesime, quali vengono altrimenti disposte da quel, che vollero li Testatori; così pure esservi de Capitali, de Fondi, & altri Benefizij lasciati in altri tempi à Poveri delle Contrade, quali sono stati ò trascurati, ò usurpati, e vengono maliziosamente tenuti occulti.

Vi sono pure in diverse Contrade delle Grazie fondate per la Dotazione, e Monacazione delle Figliole più necessitate, come altresì delle dispense da farsi a certi tempi determinati; Patrimonij tutti de Poveri di Gesù Christo, li quali passano a pro di tutt' altri, che di quelli più n'abbisognano, e per quali furono destinati.

Per questo, non risvegliasi doli le coscienze di quelli, che ingiustamente detengono, ò altrimenti dispongono di tali facoltà, dovera infervorarsi il Zelo de Dirrettori di dette Fraterne per redimere questi più rilevanti d' ogn'altro pietosissimi, e veri Fideicomissi; per riavere il possesso delle Rendite, e Stabili, riordinare la distributiva di dette Salutarì Grazie, e restituire li legittimi loro oggetti alle sudette dispense, nel chè tutto doveranno promettersi la più valida assistenza di questo Magistrato.

I X.

In relazione à ciò, e per esecuzione della Terminazione 1545. 15. Luglio tutti li Rev: Pievani, Capellani, Curati, e Capitoli di cadauna Contrada averanno obbligo di manifestare li lasciti tutti quali fossero stati fatti

à beneficio de Poveri della Città, e delle Contrade in qualunque tempo dando Copia de Punti de Testamenti, ò altre Carte, dà quali le medesime dependessero; il che pure far dovranno li Priori, Monisterii, Ospitali, & altri.

Tutti li Nodari, quali avessero contezza d'alcun beneficio lasciato à Poveri della Città, ò delle Contrade faranno tenuti manifestarlo in questo Magistrato, e siccome con il Decreto 1725. 12. Luglio, sono stati espressamente incaricati nella facitura de Testamenti à ricordare à Testatori, oltre li quattro Ospitali nominatamente esse Fraterne de Poveri delle Contrade, così dovranno ciò eseguire, e portar al Magistrato di volta in volta al tempo della pubblicazione de Testamenti, li Punti d'essi concernenti li sudetti Poveri.

E se vi farà alcuno, quale ò da antichi registri, ò dà qual si voglia altro fonte potesse derivar lume, e darlo al Magistrato di qualunque occulto beneficio, che fosse stato disposto in sovvenimento de Poveri sotto qual si sia nome, farà fatto ricompensar largamente dà quelle Fraterne, quali venissero à restar beneficate, anche coll'assegnamento vita durante del quarto di tutto ciò, che per tal causa verrà à rifonderfi in esse.

X.

Tutto quel, che farà stato lasciato à Poveri, e non farà stato demandato privativamente alla distribuzione, ò de Rev: Pievani, ò d'altri, oppure non farà stato condizionato à qualche generale dispensa in certi destinati tempi dell'Anno, tutto doverà devolverse all'amministrazione delle Fraterne Secolari de Poveri delle Contrade, e tutto doverà essere riservato per foccorerli nelle giornaliere loro indigenze, con tenere una diligentissima Cassa à parte (quale d'Anno in Anno farà fatta rivedere dal Magistrato) di tutte le rendite, che fosse riuscito ad esse Fraterne riacquistare, ò chè venissero loro assegnate; dovendo servire di lume à quelli,

li, quali sono incaricati di dispenfe di qual fi voglia natura à Poveri, non poter venir calcolati tali, sè non quelli, che faranno descritti nelle Fraterne, delle Contrade; il che servirà d' un altro stimolo a quelli, quali sono incaricati farne la descrizione, per farla con tutta la più rigorosa Giustizia.

X I.

Due altre sorgenti hà scaturite à ristoro di queste Fraterne l'inesausta Carità Publica col Decreto 1529. 3. Aprile, e con l'altro 1583. 13. Gennaro.

Ordinò col primo, chè tutti li Monasterij, Ospitali, Prelati, Procuratori, & altri fosser da questo Magistrato invitati a soccorrere esse Fraterne con le Elemosine, de quali dispongono; così pure, chè fosser eccitate le Scuole Grandi, e Piccole d'ogni sorte, chè vuol dire Sufragij, Congregazioni, & ogni altra pia Unione, à computare in conto di quelle buone opere, che più sono accette al sommo Iddio la Carità verso de Poveri di dette Fraterne; al chè doverà intendersi suplito con le presenti ordinazioni; per devenire poi a quelle Revisioni, quali con esso Decreto sono state comandate in caso illuminata la Carità degli amministratori d' esse Scole non si disponesse ultroneamente all'adempimento.

Prescrisse col secondo, chè venendo a morte senza Eredi, e senza Testamento alcun Povero di quelli, quali sono sovvenuti dalla Cassella, & Elemosine della Contrada, tutte le Robe, e Dinari, che gli faranno trovati restino à beneficio de Poveri della Contrada, dove abiterà; dovendo le Robe esser vendute con la presenza d'uno de N. N. H. H. Proveditori di questo Magistrato, e d'uno de Deputati delle Contrade, & il tratto d'esse, così pure il Dinaro trovatogli esser posto nella Cassella de Poveri di Contrada dà esser dispensato à prò loro, e non d' alcun altro sia ch'è si voglia, del che pure doveranno farne uso venendo il caso li Dirrettori delle Fraterne in vantaggio delle medesime.

Con

Con tutti li sudetti mezi, & altri, quali la Divina Misericordia, e la Pietà ingegnosa non mancheranno d' ampliare, dovendo venir sufragate le necessità di que' Poveri quali hanno commune con li Benefattori il Sacro Fonte Battesimale, la Mensa dell'Altare, e le Esequie della Chiesa, unico farà il Metodo, con cui doverà esser disposto il Soldo, che dalle Cerche, dalle volontarie offerte, e dà qualunque altro de sudetti fonti provenisse.

Primieramente doverà ogni Contrada, che non lo avesse, aver il suo Medico per gli Infermi, quali preferabilmente agl' altri esser devono soccorsi, & il suo Chirurgo purre, con quel minor agravio, che sarà possibile, potendo anche in ciò, rispetto à quelli, quali intraprenderanno tali assistenze, entrare una visita di Carità, per eccitamento di cui trovasi aperta una copiosa Spizieria provvista di tutto il bisognevole col solo oggetto de sovvenire li Poveri Infermi.

Ogni volta dunque, che verrà il caso d'alcun Infermo in Contrada, basterà, chè il Medico, ò Chirurgo d'essa faccia una Fede giurata al Visitadore, quale doverà portarsi immediatamente alla Visita, e non solo gli accorderà l'Elemosina, che convenisse al di lui stato; mà farà osservazione sè vi sia ch' lo assista, sè abbia le cose necessarie per liberarsi presto dal male, provvedendole in caso nè mancasse, e destinando alcun Povero di Fraterna alla sua cura in qualità d'Infermiere, dovendo in caso d'Infermi poveri dà mali Incurabili esserne portata la notizia à questo Magistrato.

Per altro poi rispetto à Poveri bisognosi, ogni volta chè il Presidente perpetuo, cui più d'ogn' altro esser devono note le particolari angustie de suoi Parocchiani crederà per sua coscienza, che alcuno meriti d'essere soccorso, rilascerà una Fede al Visitadore, il quale col fondamento della medesima si porterà alla Visita, e rilascerà un Viglietto al Presidente segnando la quantità

tà dell'Elemosina, che doverà darsegli. Il Presidente poi à vista d'esso Viglietto rilascerà al Cassiere un ordine di pagare ò la summa tratta fuori dal Visitatore, ò quella minore, che porteranno le forze della Fraterna, non dovendo mai il Cassiere dar fuori Soldo, senza l'ordine scritto d'uno delli due Presidenti Secolari.

Tutte queste Fedi, Viglietti, & Ordini doveranno essere stampati, e numerati. Il Visitadore col fondamento del Viglietto, che rilascerà al Presidente Secolare, doverà conservare presso di sè in Filza la Fede del Rev: Presidente perpetuo. Il Presidente Secolare metterà in Filza il Viglietto del Visitatore, in forza del quale rilascerà l'ordine di pagare al Cassiere, e questo conserverà in Filza l'Ordine medesimo, che esser doverà la sua cauzione; dovendo studiarfi il modo, chè li numeri di tutti esse Fedi, Viglietti, & Ordini si corrispondano trà di loro, affine anche di facilitare il fondo di Cassa dello Scofso, e Speso, quale doverà farsi ogni Mese con la sottoscrizione delli trè Presidenti, & il rendimento di Conto, quale ogn' Anno almeno al cambiarsi delle Cariche doverà esser fatto alla Fraterna, e Copia di cui doverà dal Presidente perpetuo insieme con le nuove Elezioni essere presentata in Magistrato.

In somma dalla Coscienza del Rev: Presidente perpetuo dipenderà l'indicare il bisogno de veri Poveri, e da quella del Visitadore con l'oculare osservazione prescrivere le misure dell' Elemosina; dovendo sempre, per tutte l'altre spese, quali occorressero regolarfi il Cassiere con l'ordine di tutti due li Presidenti Secolari in iscritto.

X I I I.

Tutte le sudette Stampe esser doveranno uniformi nella formula, e del seguente tenore; dovendo quelle del Presidente perpetuo, e del Medico, ò Chirurgo essere numerate alternativamente le prime col numero dispa-

14
dispari, col numero pari l'altre, e correre in una medesima Filza.

Formula della Fede del Medico, ò Chirurgo

Fraterna de Poveri.

N 2

di S.

Faccio Fede Io infra scritto con mio giuramento aver visitato & averlo trovato infermo con febbre, ò con bisogno d'aiuto.

Dalla Contrada sudetta li

Io Medico, ò Chirurgo.

Formula della Fede del Rev: Presidente Perpetuo.

Fraterna Secolare de Poveri.

N 1

di S.

Faccio Fede per mia coscienza Io infra scritto, come merita esser visitata per istantaneo soccorso la persona di abita in Corte, Calle, &c. Povero di nostra Fraterna.

Dalla Chiesa sudetta li

Io : primo Presidente Perpetuo.

Formula

Formula del Viglietto del Visitadore.

Signori Presidenti della Fraterna Secolare
de Poveri.

N^o _____ di S.

S Tante la Fede da me posta in Filza al sudet-
to numero, hò visitata la persona di . . .
Infermo, e bisognoso, e credo in anima
mia convenirgli l'Elemosina per ora di L. . .
dico Lire . . .

Dalla Casa del sudetto li

Io Visitadore.

Formula dell' Ordine de Presidenti al Cassiere.

Signor Cassier della Fraterna Secolare de
Poveri.

N^o _____ di S.

C OL fondamento della Visita da mè po-
sta in Filza al numero sudetto pagherete
à Povero di nostra Fraterna L. . .
dandovene credito, e conservando il pre-
sente in Filza per vostra cauzione.

Data li da Noi Presidenti Secolari.

Io

Io

E baste.

E basterà , che l' ordine de Presidenti Secolari sia sottoscritto da un solo di essi , onde non abbia à dilungarsi alli angustiati il sovvenimento .

X I V.

Con tal Metodo non doveranno mai esser fatte Fedi, Visite , Ordini , e Pagamenti se non à quei Poveri , quali faranno descritti in Fraterna , il che farà un terzo eccitamento à quelli hanno à farne la descrizione di procedere con tutta la occulatezza , acciò non venga disperso indebitamente quel che si studia ridurre , e congregare à prò de soli veri Poveri ; per il chè , fatta chè sarà la descrizione istessa , e deputata per coscienza doverà esser disposta per Alfabetto , e nè doveranno aver una Copia per loro lume li Presidenti particolarmente , e li Visitadori .

Nè siccome in ciò , così neppure nel rilasciare le Fedi , & Ordini sudetti doverà averfi imaginabile soggezione degli Officij , ò preghi , quali venissero fatti , ò dà Clamori di quelli , e quelle , che hanno la miseria nella mala volontà anzi vedendosi invalso in alcune Fraterne l' abuso , chè molti , e molte pretendono d' averfi fatte le medesime livellarie ; intendendo , che ogni Mese debba essere corrisposta loro quella reiterata Elemosina , che da tal un Visitadore con larga mano fù al principio accordata ; sarà questo risolutamente levato ; Dovendo restare in una pienissima libertà li Visitadori di fare quel , che sentiranno in anima loro , indipendenti non solo dall'esempio di quel , che fosse stato fatto dà Precessori , mà altresì dalle Fedi del Presidente perpetuo , e del Medico , quando dalle Visite opportunamente fatte non restassero in coscienza persuasi di rilasciare Viglietto di sorte .

Perchè non manchino tutti essi mezi , la massima principal cura de Dirrettori di tali Fraterne essere doverà quella d'invigilare sopra tutto , & esiggere , che nelle Famiglie de Poveri si viva col Santo Timore di Dio , si istruiscano li Figli nella Cristiana Dottrina , si frequentino li Santissimi Sacramenti , e le Divozioni con stare lontani dalle Divine offese , acciò la Divina immancabile Misericordia illumini la Carità de Fedeli à serbare le loro Elemosine , e contribuirle al sostenimento di dette Fraterne , per il che conseguire faranno in libertà di prescrivere tutto ciò crederanno più conferente .

Succederà à questa quella di tener occupati li Poveri in quel Mestier , che avessero , procurando loro Lavoro , & obbligando quelli , che non avessero Mestiero , à imprenderne alcuno ; consistendo la perfezione della Carità Cristiana nel cooperare , che tutti quelli , quali possano si sostentino co' sudori della loro fronte , non nel tenerli oziosi , e marciti nell' infingardagine con larghi soccorsi .

Comanda il mentovato Decreto 1529. 3. Aprile , che si procuri da lavorare alle Vedove , che si esortino le Abbadesse de Monasterij ad accettare delle Figliove de Poveri ; che se nè mettano à servire in oneste Case ; che si obblighino li Capi delle Arti à ricevere per Garzoni li Figlioli di essi , che se nè facciano passare sulle Pubbliche Navi per Mozzi : In somma , che siano occupati quelli , che ponno occuparsi , e soccorsi solamente quelli , che sono incapaci di guadagnarsi il Vitto . Tutto ciò doverà esser fatto , & accudito ; & in ciò particolarmente prevalere doverà il Cristiano fervore di dette Fraterne , affine fradicata resti quella maliziosa miseria , che de sommi mali è caggione , e dalle medesime la vera Povertà riporti conforto , e non abbia fomento la mala volontà .

Con tale discernimento distribuite le Elemosine , sè in capo all'Anno sopravvanzerà qualche summa doverà esser riservata per li bisogni maggiori di essi Poveri , sè venisse ad essere rilevante doverà procurarsi qualche Investita à Nome loro .

Se poi riuscissero le Elemosine slesse mancanti , non doverà per questo dalle Fraterne permettersi , che vadano indifferentemente questuando li Poveri loro commessi ; mà scelti quelli , che troverannosi à ciò più addattati , veranno da Presidenti accompagnati al Magistrato con con una Fede loro , acciò possano esser muniti del Bollettone di quella Fraterna , di cui saranno , quale fù istituito col Proclama à stampa 21. Luglio 1729. e che potrà servir unicamente per stare alle Porte delle Chiese impunemente , non già per andar vagando per la Città , ò gittarsi sù Ponti , ò postarsi sulle Strade .

X V I I.

La Santa emulazione di queste Fraterne hà da produrre il grand' effetto fin ora inutilmente per più vie tentato , che foccorfi li Terrieri , espeller si possano li Questuanti Forestieri , contro quali sarà pubblicato il Bando più rigoroso , & eseguite le pene più gravi , che fiano state comminate , con risoluzione tale , e con esempi così vigorosi , onde si levi una volta l'indecente ingombro loro , e cessino d'usurpare quelle Elemosine , quali averanno preso un corso così salutare .

X V I I I.

Con le Terminazioni 28. Novembre 1726. , 17. Maggio , e 3. Settembre 1727. è stata demandata alle Fraterne delle Contrade la cura de Pubblici Pozzi , e doveranno assumerla con tutto l'impegno , procurando , che l'Acqua non venga usurpata à Poveri da quelli sè
nè

nè fervono per guadano facendoli perciò coprire occorrendo; chè in occasione d'escrescenze vengano immediatamente vuotati, sendo state somministrate à tale oggetto à ciascuna Contrada le sue Gorne, & assegnati à cadaun Pozzo li suoi Facchini, quali hanno anche l'obbligo di tener netti li Campi.

X I X.

Mà sè questa gran causa non viene trattata, e sostenuta dal Zelo de Rev: Pievani, Capellani, Curati, e da tutti li Religiosi, che guidan Anime, non può sè non di bel nuovo tornare al suo obbliotropo sconvolmente però essendo causa tutta di Dio Signore. in una Città così Religiosa, dove da tutte parti confluiscano stranieri Usurpatori ad insidiare quel Pane porto loro con troppa facilità, quale con Santa attenzione raccolto, e con provida economia distribuito saziar può la fame di tanti infelici, quali molto più ci appartengono.

Ad essi all'impegno del loro Carattere, e Ministero, tocca illuminare, & accendere li Cuori de Fedeli: infinuando loro, non per altro essere stato da Dio posto al Mondo il Povero, se non per iscoprire il Misericordioso; nè fatto per altro il Meschino, che per esercitare il Ricco; avendo egli stesso incaricato espressamente, e fatto cadauno responsabile à lui del prossimo affidatogli; Chè col mezo di queste Fraterne vengono li Divini dettami à restare adempiti, li quali avvertirono, chè esser deve ordinata in Noi la Carità; dichiararono Beato quello, che intende sopra l'indigente, & il Povero, & incaricano nel dispensare il beneficio à ben guardare, cui egli si fa. Chè per sentimento de Santi Padri è un gittarlo à Cani, e concorrere alla dispersione, & usurpo, che nè vien fatto l'effenne liberale cò finti Poveri; laddove è un investirlo à Dio, & assicurarfene il farlo cadere nel vero afflitto, & angustiato; Che dà Sacri Concilij desumefi tale es-

fer

fer stato dell' antica Ecclesiastica Disciplina il contegno; accettato pure, & appoggiato dalle Leggi Secolari; Che ogni Ecclesiastico colle Rendite de' suoi Beneficij, ogni Cittadino con le sue industrie, e con le sue fortune era obbligato alimentare il Povero, che avesse più vicino con la stessa abbondanza con cui alimentava la propria Famiglia; Chè il principale incarico, quale venisse dato à Vescovi nel far le Visite delle loro Diocesi si era quello d' inquirire sè andassero Questuanti attorno, e sè ciascuno al pari del suo procurasse il sostentamento del suo Povero.

Questo è tutto quel più, che detterà loro la propria erudizione doveranno, e Parochi, e Religiosi inculcar di continuo à Parochiani loro, à tutti li Fedeli; farlo ripetere da Pulpiti, ben imprimerlo nelle Confessioni, suggerirlo à Moribondi; ricordarlo in ogni divota occasione, & in tutte promoverlo con rammentar queste Fraterne della Carità Pubblica ordinate, dà più Pij, & accreditati soggetti delle Contrade dirette, per raccogliere quelle Elemosine, parte de quali v'è malamente dispersa, e versarle in seno à quelli à quali più siamo tenuti.

S' intenda con ciò rinovato l' obbligo à sudetti Presidenti Perpetui ingiunto col Decreto 1529. di raccomandare efficacemente dall' Altare ogni Festa nella Messa Grande in ora del Vangelo le Fraterne de' Poveri di Contrada.

Tutti li Predicatori frà l' Anno, e nel corso Quadregesimale particolarmente due volte in Settimana almeno le raccomanderanno con l' efficacia maggiore, e nel far la solita Predica della Carità Christiana con egual ardore à quello con cui sogliono far l' invito per la Predica dell' Anime del Purgatorio, ordineranno una Cerca per le Fraterne de' Poveri delle Contrade, il tratto della quale doverà esser depositato in questo Magistrato per esser disposto nelle Fraterne più copiose de' Poveri, e più scarse d' aiuti.

Perchè poi dal canto del Magistrato non s'infievolisca più, nè à tramontar abbia in alcun tempo Istituzione così Santa, mà sè nè esiga una perpetua inalterabile osservanza, e possa in ogni caso la soggezione alle Leggi tenere risvegliato quel Zelo, che non tenessero abbastanza desto la Pietà, la Religione, la Venerazione à quell'impegno, che così stretto hà preso per li suoi Poveri Iddio Signore, fino à condizionare la salvezza dell'Anime alla cura, quale averanno avuta nel nutrire gli Affamati, nel dissettare li Sitibondi, nel vestire li Nudi; sia demandata all'Avvocato Fiscale Ministro permanente, e che dall'Anno 1724. in quà hà di continuo in essa versato la soprintendenza anche di questa materia, nella guisa, chè gli fù demandata quella dell'istituzione delle Casse del Bagatino di Sanità sopra tutti li Monti di Sanità con non dissimili oggetti in questi ultimi tempi aperte.

Sarà di lui cura destinar in Archivio un Sito, in cui depositare le Ellezioni delle Cariche, le Descrizioni de Poveri, e li rendimenti di conto quali di Anno in Anno doveranno esser fatte, e presentate da queste Fraterne, dovendo le Note de Questuanti Forestieri, e quelle degli Affittaletti essere come prima consegnate al Nodaro dell'Ufficio, acciò da diversi eccitamenti abbia occasione di prodursi incessantemente la Materia istessa alle ispezioni de Successori, & in ogni prima Riduzione del Dicembre, doveranno esser letti alla Banca li presenti Capitoli, acciò, trovandolo opportuno, mandar possa per un Fante à ricordare à Rev: Pievani, Capellani, Curati, & à Guardiani delle Scuole del Venerabile l'obbligo loro, dovendo altresì nella prima Riduzione d'ogni Quaresima essere riferite alla Banca le Contrade tutte, quali fossero in alcun difetto, e quantunque lo spirito delle presenti Ordinazioni tutte sia derivato da quello, che somministrò in diversi tempi la Sapienza Pubblica, dovranno

ranno nullameno essere rassegnate alla Suprema Approvazione dell' Eccellentissimo Senato , per essere poi date alla Stampa à lume universale ; & ita , &c.

Dat. dal Magistrato alla Sanità li 9. Giugno 1731.

(*Michiel Morosini Sopra Proveditor.*)

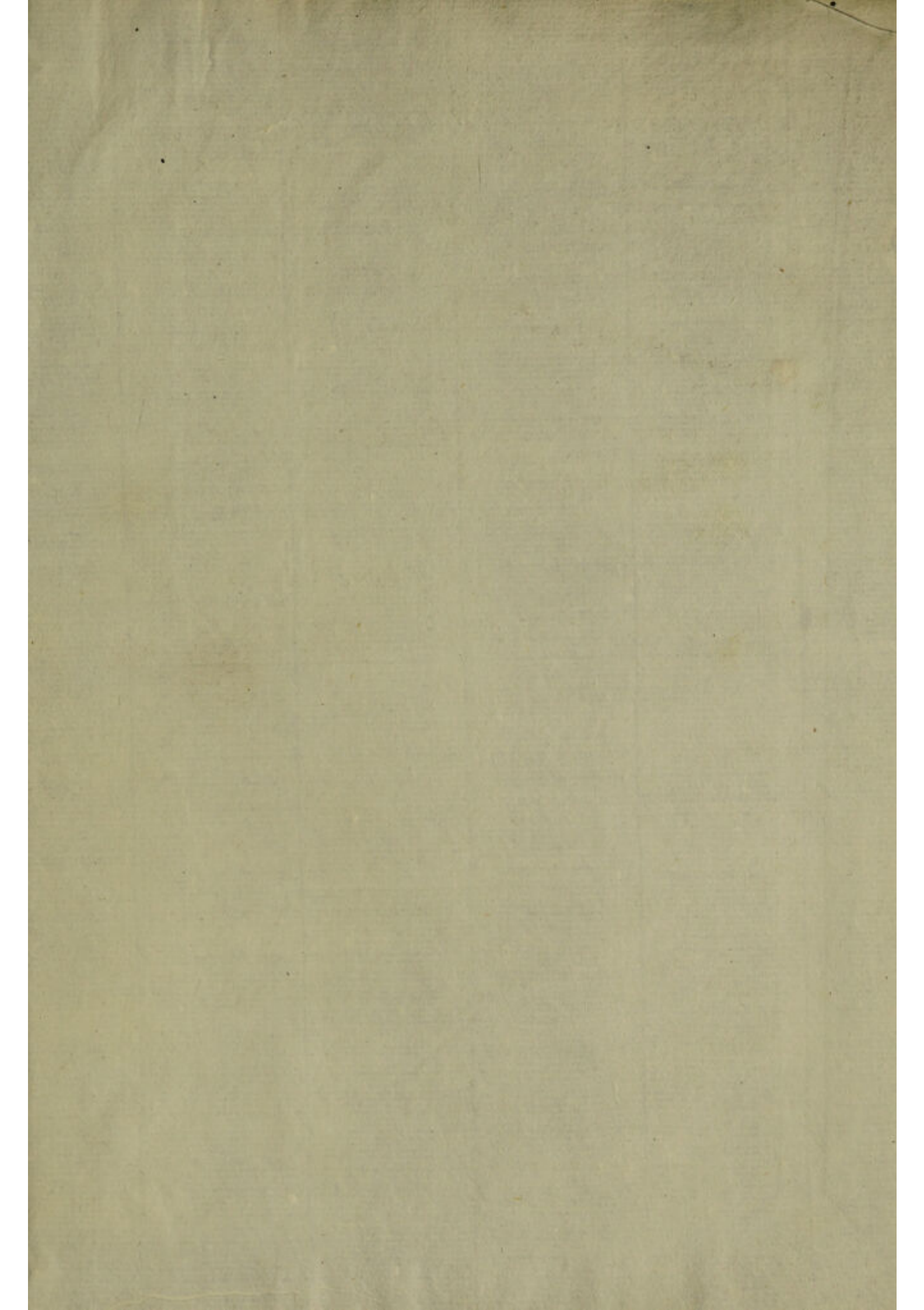
(*Antonio Lando Proc. Sopra Proveditor.*)

(*Angelo Lion Proveditor.*)

(*Alvise Venier Proveditor.*)

(*Sebastian Molin Proveditor.*)

Lionello Cosmi Nod.



... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..